

ORIGINALE



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

Provincia di Salerno

Piazza Zanardelli n. 3

DETERMINAZIONE Area Servizi alla Persona

N. 12 DEL 04/04/2024

REG. GEN. N. 214 DEL 04/04/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO PROTOCOLLO DI INTESA in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione prevista dall'art. 114 D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, modificato dal D.L. 15 settembre 2023 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

IL RESPONSABILE
Area Servizi alla Persona

RICHIAMATO il decreto sindacale N. 5320/2024 con il quale è stata attribuita al dott. Gaetano De Lorenzi la responsabilità dell'Area Servizi alla persona di questo Ente;

VISTO/I

- Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989 ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" (ss.mm.ii.), che conferma la centralità degli Enti Locali nella elaborazione delle politiche sociali e nella gestione dei servizi socio-educativi e assistenziali;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica" relativo alle scuole di ogni ordine e grado;

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- Legge 28 marzo 2003 n. 53 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;
- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, *“Definizioni delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione”*, all’art. 11 definisce le modalità per *“Valutazione, scrutini ed esami”*. Al comma 1, stabilisce che, ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76 *“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- Codice di Procedura Penale art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447;
- Codice Penale art. 731 (recante norme in materia di Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori) approvato con REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e relativi decreti attuativi;
- Decreto Ministeriale 25 settembre 2017 n. 692 *“Anagrafe Nazionale degli studenti”*;
- Legge 19 luglio 2019, n. 69 *“Disposizioni in tema di violenza domestica e di genere”* (denominata legge Codice Rosso);

PREMESSO CHE:

- è indispensabile concorrere alla promozione di interventi idonei a monitorare, prevenire, rimuovere e/o contrastare ogni forma di disagio o carenza, da cui

- derivino situazioni di pregiudizio alle potenzialità di crescita e sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti;
- è opportuno promuovere azioni e progetti nel quadro della tutela dei diritti dei minori, più volte riaffermati nella normativa di riferimento e nei documenti degli organismi internazionali, connessi alle rapide trasformazioni sociali e culturali in atto nel nostro tempo;
 - la scuola è da considerarsi un osservatorio privilegiato di prevenzione primaria del disagio sociale e luogo naturale di crescita educativa dei minori. È quindi dovere di tale istituzione, salvo qualora si ipotizzi di essere in presenza di un reato intra-familiare, tentare ogni tipo di collaborazione con la famiglia prima di procedere ad eventuali segnalazioni ai Servizi competenti;
 - le problematiche dei minori necessitano di un più preciso ed uniforme coordinamento fra le Istituzioni, secondo una metodologia di approccio integrato e interdisciplinare, che favorisca una più stretta collaborazione dei Servizi competenti ed una costruzione condivisa di percorsi di rilevazione, segnalazione e trattamento;
 - il lavoro interdisciplinare richiede la costruzione di strumenti e linguaggi condivisi dai diversi soggetti che collaborano;
 - il principio generale che regola tutti gli interventi di aiuto e tutela del minore contempla un coinvolgimento attivo della famiglia d'origine, sia a livello d'informazione che di consenso. La protezione del minore, pertanto, viene chiamata in causa solamente quando si rilevano concreti fattori di pericolo tali da superare il suddetto principio generale.

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- Il disagio scolastico è un fenomeno pluridimensionale che si manifesta laddove lo studente non è in grado di vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo, usando al massimo le proprie capacità cognitive, affettive e relazionali. Può manifestarsi sotto forma di disimpegno, disinvestimento, scarsa partecipazione, tendenza a isolarsi, difficoltà di attenzione e concentrazione, iperattività, difficoltà relazionali, fenomeni di prepotenza e bullismo. Molteplici sono i fattori che possono determinare tale disagio, in particolare il contesto sociale, economico e culturale dell'alunno, le caratteristiche intrinseche all'istituzione scolastica, gli elementi legati

alle dinamiche familiari (equilibrio affettivo, carenza del contesto relazionale, atteggiamenti educativi inadeguati, svantaggio socio-culturale, ecc.), gli elementi legati alla persona (caratteristiche psicologiche, desiderio/possibilità di apprendimento, scarso livello di conoscenza, ecc.), gli elementi legati al contesto relazionale/amicale in cui lo studente è inserito.

- la pluridimensionalità del fenomeno, la scuola nell'ambito delle competenze assegnate, come da normativa vigente, e delle risorse a sua disposizione (es. sportello scolastico, progetti della scuola, PDP ecc.), mette in campo interventi per supportare e sostenere l'alunno nel superamento delle difficoltà manifestate. Qualora, nonostante i tentativi agiti la situazione non dovesse rientrare, gli Istituti Comprensivi richiedono la collaborazione del Servizio Sociale Professionale che offre una consulenza per orientare la scuola, il nucleo e il minore riguardo i possibili invii ai soggetti della rete ed eventualmente attiva o favorisce l'accesso ai possibili interventi riferiti nell'ambito delle proprie competenze, risorse e possibilità per favorire il superamento delle difficoltà attraverso gli strumenti a disposizione, in una logica di sistema e di corresponsabilità tra scuola, famiglia, ragazzi, servizi, comunità locale
- la frequenza scolastica degli alunni assume grande rilevanza giuridica poiché pregiudizievole ai fini dell'ammissione alla classe successiva o agli esami, e che la partecipazione attiva alla vita scolastica è un elemento essenziale per la costruzione di un funzionale ambiente di apprendimento, si ritiene che il controllo della presenza svolto in raccordo tra scuola e famiglia costituisce per i minori garanzia di sicurezza e protezione ed è un atto dovuto per prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e degli abbandoni.
- Si verificano le condizioni di Violazione dell'obbligo scolastico (reato, ai sensi dell'art. 731 c. p.) quando *"Chiunque, rivestito di autorità (i genitori aventi la potestà o in assenza il tutore legale) o incaricato della vigilanza (tutti coloro ai quali il minore è affidato per ragioni di educazione, cura, per l'esercizio di una professione) di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria"*, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 76/2005.
- Per identificare le situazioni a rischio di dispersione/evasione scolastica si fa riferimento ai seguenti indicatori:
 - alunno che non si presenta a scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico;
 - alunno che frequenta saltuariamente (assenza prolungata o discontinuità nella frequenza)

maturando - almeno 20 giorni di assenza nel singolo periodo scolastico (trimestre/quadrimestre) senza una giustificazione;

- alunno bocciato, a giugno o a settembre, che non presenta la reinscrizione nella propria scuola.

CONSIDERATO CHE:

- Il novellato art. 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94) al comma 1 stabilisce che *“ il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell’art. 62-quarter del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo scolastico e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge” e al comma 2 prevede che, nelle more dell’attivazione dell’ANIST “ i dirigenti scolastici tramettono al sindaco, entro il mese di ottobre, , i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione”;*
- con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123 (C.G. DECRETO Caivano) , convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stata recentemente introdotta una significativa modifica dell’articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94).
- L’articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all’oggetto.
- La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).
- Oltre a ciò, l’introduzione dell’articolo 570 ter del Codice penale prevede l’inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l’ambito di applicazione viene esteso all’intero decennio di istruzione obbligatoria;
- L’ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha diramato la nota n. protocollo 4685 del 24 gennaio 2024, con la quale ha proceduto ad aggiornare le procedure

operative in tema di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico ai sensi del novellato art. 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94);

VISTO il protocollo di intesa (acquisito al prot. gen. dell'Ente n. 4855/2024) ad oggetto "*protocollo di intesa per l'omogenea applicazione nei Comuni della provincia di Salerno della normativa in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione prevista dall'art. 114 D.lgs. 16 aprile 1194, n. 297, modificato dal D.L: 15 settembre 2023 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159*", sottoscritto da Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale e Coordinatore Anci Salerno;

Ritento di dover recepire le direttive di cui al suddetto protocollo e porre in essere ogni azione utile per garantire la corretta applicazione delle nuove procedure

Visto il D.lgs 267/00

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione del provvedimento amministrativo ex art. 3 della legge n. 241/90 ed ss.mm.ii.;

DI PRENDERE ATTO della nota n. protocollo 4685 del 24 gennaio 2024, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con la quale ha proceduto ad aggiornare le procedure operative in tema di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico ai sensi del novellato art. 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94);

DI PRENDERE ATTO E RECEPIRE LE DIRETTIVE del protocollo di intesa (acquisito al prot. gen. dell'Ente n. 4855/2024) ad oggetto "*protocollo di intesa per l'omogenea applicazione nei Comuni della provincia di Salerno della normativa in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione prevista dall'art. 114 D.lgs. 16 aprile 1194, n. 297, modificato dal D.L: 15 settembre 2023 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159*", sottoscritto da Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale e Coordinatore Anci Salerno;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Scolastiche e Sanitarie di porre in essere ogni azione utile per garantire la corretta applicazione delle nuove procedure di cui all'allegato protocollo di intesa, mediante la collaborazione degli Assistenti Sociali e dell'educatrice Professionale;

DI APPROVARE, in relazione alle competenze del Servizio Sociale Professionale, l'allegato modello di relazione socio-ambientale;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio ed on line sul sito istituzionale dell'Ente al fine di dare ampia diffusione del protocollo di intesa oggetto del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Art.6 comma b della legge n. 241/90
dott. Gaetano De Lorenzi

Con la sottoscrizione della presente si dichiara ai sensi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. di non avere in merito al procedimento de quo cause di conflitto di interesse e/o di incompatibilità anche potenziale.

La P.O. Area Servizi alla Persona
dott. Gaetano De Lorenzi

Parere di legittimità preventivo

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Gaetano De Lorenzi

ESECUTIVITÀ

o La presente determinazione è immediatamente esecutiva in data odierna in quanto non comporta impegno di spesa.

o È divenuta esecutiva in data con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che si allega alla presente.

Il Responsabile del Servizio

dott. Gaetano De Lorenzi

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, come risulta al n° **356** per n° 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 04/04/2024 al 19/04/2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Roccapiemonte, li 04/04/2024

Il Resp. della Pubblicazione

FAIELLA CIRO
